

In considerazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 3 TUIR non si considera commerciale (e pertanto non è soggetta ad IVA) l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati o nei confronti di associati di altri enti che svolgono la medesima attività e che siano affiliati alla medesima organizzazione nazionale nonché nei confronti di tesserati all'organizzazione nazionale di riferimento cui l'associazione che percepisce i corrispettivi è affiliata.

Venendo, dunque, al caso di specie, i corrispettivi versati dai soci del "secondo" circolo che siano anche tesserati alla FIV (e dovrebbe esserlo tutti a norma di Statuto FIV) per la fruizione dei posti barca non sono da considerarsi proventi di natura commerciale al di là della dizione utilizzata nella ricevuta di pagamento. Se il rapporto giuridico sottostante, infatti, fosse quello sopra descritto l'Iva non sarebbe dovuta.